



Le tariffe e le condizioni applicate a tali collettive sono quelle stesse adottate per le assicurazioni sostitutive del "Fondo Indennità Impiegati"; nessun contratto è stato peraltro stipulato nella forma "Lista a premio annuo", cosicché, non esistendo per la categoria degli operai (contrariamente a quanto la legge dispone per gli impiegati), l'obbligo della garanzia di un capitale minimo da assicurare inizialmente, si sono potuti eliminare i maggiori oneri che, in relazione alla minore stabilità di impiego della classe operaia, sarebbero derivati dalle eventuali future operazioni di riscatto per cessazione dal servizio.

Per ciascun contratto viene indicato nell'elenco il numero dei componenti il gruppo iniziale e l'ammontare del capitale assicurato a scadenza.

②) - n. 1 contratto di assicurazione collettiva, stipulata in base alle tariffe ed alle altre condizioni indicate nell'elenco, per un importo complessivo di capitali assicurati di L. 100.000.000.

Il Direttore generale, vista la sue.